

INAF

Relazione illustrativa ipotesi CCNI 2011-2014 del 29/12/2016

| | |
|-----------------------|--|
| Premessa | |
| Obiettivo | Corretta quantificazione e finalizzazione dell'uso delle risorse, rispetto della compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e del CCNL di comparto, facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e trasparenza nei confronti del cittadino |
| Modalità di Redazione | La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello proposto dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25 del 19/07/2012. Gli schemi sono articolati in Moduli, a loro volta divisi in Sezioni, dettagliati in voci e sotto voci rilevanti per lo specifico contratto integrativo oggetto di esame. Le parti ritenute non pertinenti sono presenti nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria, completate dalla formula <i>“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”</i> . |
| Finalità | Ripartizione ed utilizzo dei fondi della contrattazione integrativa per gli anni dal 2011 al 2014 per il personale dell'INAF con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato appartenente ai seguenti livelli e profili: personale tecnico-amministrativo dei livelli IV-VIII |
| Struttura | Composta da 2 moduli: - <i>“Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto”</i> ; - <i>“Illustrazione dell'articolato del contratto e attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili”</i> . |

MODULO 1

Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.

| | |
|---|---|
| Data di sottoscrizione | 29/12/2016 |
| Periodo temporale di vigenza | Anni 2011- 2012 – 2013 - 2014 |
| Composizione della delegazione trattante | <p>Parte Pubblica: Il Presidente dell'INAF: Prof. Nicolò D'Amico Il Direttore Generale dell'INAF: Dott. Gaetano Telesio</p> <hr/> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FLC/CGIL CISL/FIR UIL PA/UR ANPRI USI RDB RICERCA</p> <hr/> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto integrativo: FLC/CGIL CISL/FIR UIL PA/UR ANPRI</p> |
| Soggetti destinatari | Personale dei profili tecnici ed amministrativi dei livelli IV-VIII con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato i cui oneri risultino a carico del Fondo di Funzionamento Ordinario. |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</p> | <p>Utilizzo e ripartizione delle risorse dei fondi per la contrattazione integrativa relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 tra gli istituti previsti dal CCNL di comparto, per i quali è prevista la corresponsione di indennità di natura accessoria al personale non dirigente.</p> | |
| <p>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</p> | <p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</p> | <p>La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della prescritta certificazione da parte del Collegio dei Revisori.</p> |
| | <p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p> | <p>Come previsto dall'art. 10 del D.lgs n. 150/2009 l'INAF ha adottato i seguenti Piani Triennali della Performance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano della performance 2011 – 2013 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 54/2011 in data 27/07/2011; - Piano della performance 2012 – 2014 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 55/2012 in data 4/07/2012; - Piano della performance 2013 – 2015 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2013 in data 13/02/2013; - Piano della performance 2014 – 2016 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2014 in data 19/02/2014 <p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012 – 2014 previsto dall'art. 11, comma 2 del D.lgs. n. 150/2009 con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 54/2012 del 4/07/2012</p> <p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione dei Piani e delle Relazioni sulla performance di cui al comma 8, lettera b), dell'art. 10 del D.lgs n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni</p> |
| | <p>Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del D.lgs. n. 150/2009 l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ha validato le seguenti Relazioni sulla performance:</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Relazione sulla performance 2011 approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49/2012 in data 21/06/2012 - Relazione sulla performance 2012 approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56/2013 in data 2/09/2013 - Relazione sulla performance 2013 approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37/2014 in data 23/07/2014 - Relazione sulla performance 2014 approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/2015 in data 9/07/2015 |
| | <p>Eventuali osservazioni: La presente Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo sono conformi: a) ai vincoli derivanti dal contratto collettivo nazionale di comparto relativi al trattamento accessorio, anche con riferimento alle materie contrattabili, espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa;</p> | |

- b) ai vincoli derivanti da norme di legge e dallo stesso D.lgs. n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che per espressa disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione integrativa;
- c) ai vincoli derivanti dagli strumenti della programmazione annuale e pluriennale delle risorse economico – finanziarie

MODULO 2

Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo:

La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 - bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell'art. 48 del succitato D.lgs. n.165/2001. Le attività retribuite, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle connesse alle esigenze organizzative e di servizio relative alle attività tecnico-amministrative di supporto alla ricerca scientifica e tecnologica.

L'illustrazione di quanto disposto dall'ipotesi del contratto integrativo oggetto della presente relazione ha come scopo quello di fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni istituto contrattuale e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.

Con l'ipotesi di accordo integrativo in esame, sottoscritto il 29/12/2016, le Parti hanno previsto, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, la corresponsione delle indennità che si vanno di seguito ad elencare:

- 1) Straordinario
- 2) Indennità di turno
- 3) Indennità di rischio
- 4) Indennità di sede disagiata
- 5) Indennità per assistenza alle osservazioni notturne
- 6) Indennità di custodia
- 7) Indennità di reperibilità
- 8) Indennità maneggio valori
- 9) Indennità di responsabilità
- 10) Indennità di produttività

Tutte le indennità sopra elencate trovano il loro fondamento giuridico nell'art. 43 del CCNL 1994-1997 – I biennio economico che si riporta di seguito testualmente:

ART. 43 del CCNL 1994-1997 - Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio (personale livelli IV-VIII)

1. Per il finanziamento della parte variabile della retribuzione ogni amministrazione provvede mediante le risorse, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, destinate nell'anno 1995 al finanziamento del fondo di cui all'art. 15 del D.P.R. 171/91, commi 2, lettera a), b), c), integrate:

- *a decorrere dal 31 dicembre 1995 e a valere dall'1 gennaio 1996 da una quota pari al 1,3% del monte salari del personale destinatario del presente contratto ed al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente riferito all'anno 1993;*
- *dalle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera d) e comma 3, del DPR 171/91;*
- *da risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della produttività del personale.*

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti:

a) Fondo per il compenso del lavoro straordinario: il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma stanziata nell'anno 1995 a compensare le prestazioni di lavoro straordinario, ridotta del 10%. Il limite

massimo individuale è pari a 200 ore annue. Detto fondo è destinato a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, connesse anche a carenze di organico.

b) Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità: il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma destinata nell'anno 1995 al pagamento delle indennità di cui all'art. 16, comma 2, lettere c) e d) del D.P.R. 171/91, nonché dalle risorse derivanti dalla riduzione del 10 % della precedente lettera a). Detto fondo è destinato a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse, in particolare al potenziamento della funzionalità degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche nonché all'attribuzione di indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità anche di natura professionale, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi;

c) Fondo per l'indennità di Ente : il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma destinata nell'anno 1995 per il pagamento dell'indennità di incentivazione e funzionalità prevista dall'art.29 del D.P.R. n. 568/87. Detta somma è incrementata dalle risorse di cui all'art. 16, comma 2, lettera a) del D.P.R. 171/91, per la parte erogata alla generalità dei dipendenti.

d) Fondo per l'indennità di posizione: il fondo è costituito nel suo ammontare da una quota necessaria a finanziare l'art. 46;

e) Fondo per la produttività collettiva e individuale: il fondo è costituito nel suo ammontare da quanto residua dalla somma complessiva di cui al comma 1, detratta la somma utilizzata per la costituzione dei fondi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma.

3. In relazione a particolari condizioni organizzative riferite alla specificità dei singoli ordinamenti, gli enti destinano eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo dei fondi di cui alle a), b), e d), del comma 2 ad incrementare le risorse del fondo di cui alle lettere b) ed e) del medesimo comma. La ripartizione della predetta quota tra i fondi di cui alle lettere b) ed e) è oggetto di contrattazione decentrata.

Per quanto concerne le indennità di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 7) e 8), eventualmente cumulabili laddove non diversamente previsto, occorre evidenziare che sono riconosciute al personale che svolga compiti e/o funzioni comportanti gravose articolazioni dell'orario di lavoro ovvero rischi o disagi particolarmente rilevanti in relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la funzionalità degli uffici amministrativi, nonché dei servizi e delle infrastrutture informatiche, osservative e di ricerca.

Di seguito si illustrano gli istituti previsti e disciplinati dall'ipotesi di accordo integrativo oggetto della presente relazione:

1) **Lavoro straordinario**

Il ricorso all'istituto del lavoro straordinario è concesso per far fronte ad indifferibili e straordinarie esigenze di servizio, anche connesse a carenza di personale (art. 43, comma 2, lettera a), del CCNL 1994-1997 – I biennio economico).

Per ogni anno è consentito il ricorso al lavoro straordinario, debitamente e previamente autorizzato, nel limite massimo complessivo, per Struttura o Ufficio, pari al prodotto di un "coefficiente" ore per il numero di dipendenti dei livelli IV-VIII presenti in servizio al 1 gennaio di ciascun anno.

Detto "coefficiente" è stato così determinato:

- per l'anno 2011 **32 ore** per il numero dei dipendenti appartenenti ai livelli IV-VIII
- per l'anno 2012 **32 ore** per il numero dei dipendenti appartenenti ai livelli IV-VIII
- per l'anno 2013 **32 ore** per il numero dei dipendenti appartenenti ai livelli IV-VIII
- per l'anno 2014 **25 ore** per il numero dei dipendenti appartenenti ai livelli IV-VIII

Ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera o), del CCNL 2002-2005, l'ipotesi di accordo integrativo consente il superamento del limite individuale massimo di 200 ore annue di lavoro straordinario, come previsto dall'art. 43, comma 2, lettera a), del CCNL 1994-1997, per le attività della Segreteria di Presidenza, della Segreteria del Consiglio di Amministrazione, della Segreteria della Direzione Generale e della Segreteria della Direzione Scientifica.

L'ipotesi di accordo integrativo prevede altresì che, per straordinarie ed indifferibili motivate esigenze delle Strutture di Ricerca, il contingente delle ore di lavoro straordinario, così come determinato per ciascuno degli anni di riferimento, possa essere aumentato, previa autorizzazione del Direttore Generale, nel limite del contingente complessivo attribuito alle Strutture di Ricerca.

2) Indennità di Turno

L'art. 47, comma 1, del CCNL 1994-1997 dispone che:

“Ai fini di consentire l’ottimale sfruttamento degli impianti, la maggiore disponibilità delle strutture in rapporto alle esigenze dell’utenza, per la necessità di servizio di particolari unità organizzative dell’amministrazione, nonché per attività istituzionali da espletare necessariamente senza interruzioni ed anche in giorni festivi si può ricorrere a prestazioni programmate di lavoro in turni mediante l’utilizzazione delle risorse di cui all’art. 43, comma 2, lettera b), del presente contratto.”

E' pertanto consentito il ricorso all'istituto del lavoro in turni per attività istituzionali che comportano la necessità di coprire particolari esigenze di funzionalità degli Uffici Amministrativi e delle Strutture di Ricerca, anche relativamente alla necessità di garantire il funzionamento delle attrezzature informatiche e delle infrastrutture osservative, implicanti lo svolgimento senza interruzioni dell'attività lavorativa, anche in giorni festivi.

Per ogni ora di lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri spettano le maggiorazioni previste dall'art. 47, comma 2, del CCNL 1996-1997 Il biennio economico ovvero i seguenti importi:

“per ogni ora di lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri spetta una maggiorazione pari al 20% della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario ; per i turni effettuati in giorni festivi la maggiorazione di cui sopra è pari al 50%, mentre per quelli notturni e festivi la medesima è pari all’80%.”

3) Indennità per compiti che comportano rischi o disagi particolarmente gravosi (art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997)

L'accordo integrativo ha previsto la remunerazione delle seguenti indennità per attività lavorative che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse, in particolare al potenziamento della funzionalità degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche ovvero che comportano specifici oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, ivi compresa la reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi da garantire:

- a) Indennità per rischi o disagi particolarmente rilevanti
- b) Indennità di sede disagiata
- c) Indennità per assistenza osservazioni
- d) Indennità di custodia e di reperibilità notturna
- e) Indennità di reperibilità
- f) Indennità di maneggio valori

4) Indennità di responsabilità (art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997)

L'art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 prevede l'attribuzione di indennità per remunerare l'esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità, anche di natura professionale.

In materia le parti hanno inteso richiamare i criteri di erogazione già stabiliti con accordo integrativo del 4 agosto 2014.

5) Indennità di produttività

Ai sensi del citato art. 43, comma 2, lettera e), del CCNL 1994-1997 le parti hanno convenuto di destinare la parte residuale dei Fondi per il trattamento economico accessorio per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, ovvero le risorse destinate al finanziamento del suddetto trattamento economico accessorio al netto degli importi stanziati per la remunerazione delle indennità sopra elencate, per il finanziamento dell'indennità di produttività individuale secondo criteri di premialità.

Nell'ambito di specifici progetti, programmi e piani di lavoro, lo scopo delle Parti è mantenere il livello di efficienza e/o migliorare i livelli di servizio e/o di prestazioni, tenuto conto della rilevazione dei risultati conseguiti dai dipendenti nell'ambito degli obiettivi assegnati alla Struttura e/o Ufficio di assegnazione sulla base del Piano della performance.

Al fine di corrispondere la predetta indennità l'ipotesi di accordo integrativo in parola ha individuato i seguenti indicatori:

- a) grado di autonomia nello svolgimento del proprio lavoro
- b) capacità di risoluzione dei problemi
- c) quantità attività svolta (indice di produttività quantitativo)
- d) qualità attività svolta (indice di produttività qualitativo)
- e) grado di responsabilità assunta
- f) grado di collaborazione all'interno dell'ufficio di appartenenza e tra i diversi uffici

ed hanno concordato l'individuazione dei seguenti coefficienti, sulla base dei quali parametrare tale indennità, rispettando le proporzioni tra coefficienti da attribuire ed importi da erogare:

| LIVELLO | COEFFICIENTE | DESCRIZIONE |
|----------------|--------------|--|
| Nella media | 1 | Il dipendente presenta parametri globalmente nella media |
| Sopra la media | 1,5 | Il dipendente presenta parametri sopra la media |
| Eccellente | 2 | Il dipendente presenta parametri di eccellenza |

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse dei Fondi per la contrattazione integrativa degli anni di riferimento

ANNO 2011

| Disposizioni del CCNL di comparto | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---------|
| Art. 43, comma 2, lettera a), del CCNL 1994-1997 | Straordinario | 151.494 |
| ART. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997; art. 47, comma 1, del CCNL 1994-1997; art. 47, comma 2, del CCNL 1996-1997 II biennio economico | Indennità di turno | 27.326 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità per rischi o disagi particolarmente rilevanti | 34.974 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità di sede disagiata | 55.598 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità per assistenza osservazioni | 18.694 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità di custodia e di reperibilità notturna | 12.515 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità di reperibilità | 15.723 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità di maneggio valori | 1.168 |
| Art. 43, comma 2, lettera e), del CCNL 1994-1997 | Indennità di produttività | 282.915 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità di responsabilità | 165.000 |

ANNO 2012

| Disposizioni del CCNL di comparto | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|----------------|
| Art. 43, comma 2, lettera a), del CCNL 1994-1997 | Straordinario | 129.010 |
| ART. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997; art. 47, comma 1, del CCNL 1994-1997; art. 47, comma 2, del CCNL 1996-1997 II biennio economico | Indennità di turno | 50.376 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità per rischi o disagi particolarmente rilevanti | 30.184 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità di sede disagiata | 50.389 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità per assistenza osservazioni | 14.419 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità di custodia e di reperibilità notturna | 13.096 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità di reperibilità | 15.485 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità di maneggio valori | 789 |
| Art. 43, comma 2, lettera e), del CCNL 1994-1997 | Indennità di produttività | 275.744 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità di responsabilità | 165.000 |

ANNO 2013

| Disposizioni del CCNL di comparto | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|----------------|
| Art. 43, comma 2, lettera a), del CCNL 1994-1997 | Straordinario | 139.561 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997; art. 47, comma 1, del CCNL 1994-1997; art. 47, comma 2, del CCNL 1996-1997 II biennio economico | Indennità di turno | 72.507 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità per rischi o disagi particolarmente rilevanti | 32.472 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità di sede disagiata | 76.211 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità per assistenza osservazioni | 13.292 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità di custodia e di reperibilità notturna | 13.926 |

| | | |
|--|------------------------------|---------|
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità di reperibilità | 15.897 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità di maneggio valori | 946 |
| Art. 43, comma 2, lettera e), del CCNL 1994-1997 | Indennità di produttività | 171.008 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità di responsabilità | 165.000 |

ANNO 2014

| Disposizioni del CCNL di comparto | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---------|
| Art. 43, comma 2, lettera a), del CCNL 1994-1997 | Straordinario | 108.707 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997; art. 47, comma 1, del CCNL 1994-1997; art. 47, comma 2, del CCNL 1996-1997 II biennio economico | Indennità di turno | 55.288 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità per rischi o disagi particolarmente rilevanti | 31.062 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità di sede disagiata | 79.460 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità per assistenza osservazioni | 15.800 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità di custodia e di reperibilità notturna | 10.440 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità di reperibilità | 16.113 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità di maneggio valori | 975 |
| Art. 43, comma 2, lettera e), del CCNL 1994-1997 | Indennità di produttività | 342.992 |
| Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 | Indennità di responsabilità | 165.000 |

C) Effetti abrogativi impliciti in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale

e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Le previsioni dell'accordo integrativo relative alla produttività individuale sono coerenti con le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di meritocrazia e premialità.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio)

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

F) Illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009

Miglioramento dell'efficienza dell'attività tecnico-amministrativa di supporto alla ricerca scientifica e tecnologica al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi che discendono dalla *mission* istituzionale dell'Istituto, così come previsti nei relativi documenti di programmazione (Documento di Visione Strategica Decennale, Piano Triennale di Attività e Piano della Performance).

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto

In riferimento all' ipotesi di Accordo Integrativo oggetto della presente relazione si rappresenta quanto segue:

- con il CCNI del 18/01/2008, dopo un lungo e complesso iter, sono state approvate le Tabelle di equiparazione INAF, con decorrenza 30/12/2005, relative ai profili giuridici ed economici del personale proveniente dal CNR ovvero dal Comparto delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e di Sperimentazione e del personale proveniente dagli ex Osservatori Astronomici ed Astrofisici del Comparto Università;
- nelle more dell'attuazione e del completamento delle procedure di equiparazione del personale proveniente da due diversi comparti i contrattazione e della conseguente e successiva definizione di un CCNI che avrebbe dovuto uniformare gli istituti giuridici ed economici relativi al trattamento accessorio da erogarsi a tutto il personale, l'INAF ha erogato, negli anni dal 2005 al 2010, al personale tecnico-amministrativo proveniente dagli ex Osservatori Astronomici ed Astrofisici, a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo, il trattamento accessorio previsto dal CCNI del Comparto Università del 25/10/2005 per gli istituti contrattuali ivi previsti, mentre il personale degli Istituti ex CNR ha continuato a percepire il trattamento accessorio già in godimento sulla base della contrattazione integrativa in vigore presso il proprio Ente di provenienza, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 138 del 2003 di riordino dell'INAF, il quale ha previsto espressamente che il personale ex CNR transitato all'INAF *“mantiene il proprio stato giuridico ed economico compresa la posizione previdenziale ed assicurativa, nonché l'eventuale trattamento di fine rapporto”*;
- il Collegio dei Revisori ha certificato la quantificazione delle risorse dei fondi per la contrattazione integrativa del personale non dirigente per gli anni 2005-2006-2007-2008-2009, nonché il loro relativo utilizzo, soltanto nel 2010, ovvero a seguito dell'approvazione delle tabelle di equiparazione sopra citate (cfr. Verbale del Collegio dei Revisori n. 10 del 18 marzo 2010) ed ha certificato definitivamente la quantificazione ed il relativo utilizzo delle risorse del Fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigente, per l'anno 2010, nell'anno 2011 (cfr. Verbali del Collegio dei Revisori n. 31 del 1 luglio 2011 e n. 32 del 14 luglio 2011);
- in data 30 dicembre 2013 le Parti hanno sottoscritto due ipotesi di accordi integrativi relativi alle progressioni di livello nel profilo ex art. 54 del CCNL 1998-2001 ed alle progressioni economiche ex art. 53 del CCNL 1998-2001;
- in data 24 febbraio 2016 le Parti hanno sottoscritto un'ipotesi di accordo integrativo per l'utilizzo dei Fondi per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV-VIII per gli anni 2011-2014, con l'intento di procedere ad uniformare l'erogazione del trattamento accessorio del personale INAF

dei livelli IV-VIII, appartenente ai profili tecnici ed amministrativi, tenuto conto delle diverse specificità ed esigenze tecnico - organizzative delle singole Strutture territoriali di ricerca, ai sensi e per gli effetti dei vigenti CCNL del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione;

- le predette ipotesi di accordi integrativi sono state sottoposte alla certificazione del Collegio dei Revisori, con le relative Relazioni illustrative e Relazioni tecnico – finanziarie, ed il medesimo Collegio, nel Verbale n. 27 del 15 dicembre 2016, si è espresso nel merito come di seguito riportato: *“...prendendo atto della quantificazione dei Fondi per il trattamento economico accessorio per il personale dei livelli IV-VIII per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, come rideterminata, rispettivamente, con Determine Direttoriali n. 461/16, n. 462/16, n. 463/16 e n. 464/16, [il Collegio] evidenzia che gli ulteriori tagli che sono stati effettuati sui suddetti Fondi, come originariamente costituiti, hanno ridotto la disponibilità di risorse per ciascuno degli anni di riferimento. Pertanto, in ordine alla certificazione delle ipotesi di CCNI 2011-2014 del 24 febbraio 2016, invita l’Ente a procedere ad adeguare le relative voci di utilizzo, come previste dalle citate ipotesi di CCNI in esame, al fine di rendere compatibile l’importo relativo all’utilizzo complessivo dei Fondi per ciascun anno con il relativo ammontare.*
Con particolare riferimento alle risorse del Fondo per il trattamento economico accessorio destinate, per gli anni 2013 e 2014, alle progressioni di livello nel profilo ex art. 54 del CCNL 1998-2001 ed alle progressioni economiche ex art. 53 del CCNL 1998-2001, come previste dalle ipotesi di CCNI del 30 dicembre 2013 con decorrenza al primo gennaio 2013, appare utile ribadire quanto già rilevato in merito nel Verbale n. 20 del 13 settembre 2016 e nel Verbale n. 22 del 13 ottobre 2016, ovvero che, alla luce di quanto chiarito dal MEF e dall’ARAN, non è possibile retrodatare le suddette progressioni anteriormente al primo gennaio dell’anno in cui risulta approvata la graduatoria delle stesse. Si precisa che, pertanto, le citate ipotesi di CCNI non potranno avere corso.”;
- con l’ipotesi di accordo integrativo in esame, sottoscritto il 29 dicembre 2016, le Parti hanno pertanto provveduto a ridefinire l’ipotesi di accordo integrativo sottoscritto il 24 febbraio 2016 alla luce dei rilievi del Collegio dei Revisori, come sopra riportati, e ad adeguare le voci di utilizzo dei Fondi per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV-VIII alla quantificazione dei suddetti Fondi relativi a ciascun anno di riferimento, come rideterminata dall’Istituto in ossequio ai predetti rilievi.

Roma, li 23 gennaio 2017

IL DIRETTORE GENERALE Vicario
Dott.ssa Valeria Saura

Capezzone/Vannelli